

IMPOSTE SUL REDDITO

Il sintetico sotto la lente del concordato preventivo biennale

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

L'[articolo 22, D.L. 78/2010](#), è intervenuto sui **commi 4,5,6,7, e 8 dell'articolo 38, D.P.R. 600/1973**, istituendo un nuovo sistema di **determinazione sintetica del reddito**, che di fatto si sdoppia in due:

- da una parte, il **sintetico puro**, fondato sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta;
- dall'altra parte, **l'accertamento fondato sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva**, individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze (il **primo decreto** porta la data del **12.2012**; il successivo decreto è del **16.9.2015**, ed ha individuato gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo, per gli anni d'imposta dal 2011 in poi. **Decreto abrogato** dall'[articolo 10, comma 2, D.L. 87/2018](#), con effetto dall'anno di imposta in corso al 31.12.2016. Da ultimo è stato emanato il **D.M. 7.5.2024, sospeso** con atto del Viceministro del Mef del 23.5.2024).

Condizione necessaria nel sintetico – in entrambe le due ipotesi – è che **il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato** (comma 6, dell'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#)).

Prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo, l'ufficio **ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire** di persona (o per mezzo di un rappresentante) per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell'accertamento **e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione**, ai sensi dell'[articolo 5, D.Lgs. 218/1997](#), così da permettere di fornire la prova contraria.

Ricordiamo che, per effetto del comma 4, dell'[articolo 18, D.L. 78/2010](#), come modificato dall'[articolo 8, comma 8-bis, lett. a\), D.L. 16/2012](#), è stato riscritto l'[articolo 44, D.P.R. 600/1973](#), prevedendo l'invio di una segnalazione, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate, **ai**

Comuni che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate, prima dell'emissione di accertamenti cd. sintetici. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente **comunica entro 30 gg.** da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla **determinazione del reddito complessivo**.

Alla luce di ciò, **rimane sempre salva la possibilità** per gli uffici di utilizzare **l'accertamento sintetico** di cui all'[articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973](#) (in attesa dello sblocco del decreto che consente il sintetico, ex comma 5, dell'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#)), posto che **l'ombrello** del concordato preventivo **non comprenderà gli accertamenti sintetici** basati sulla rideterminazione del reddito complessivo.

Resta fermo che, a fronte dell'accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, **gli accertamenti analitici, analitici-induttivi e induttivi, non possono essere effettuati**, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria **ricorrano le cause di decadenza dal concordato**, di cui agli [articoli 22 e 33, D.Lgs. 13/2024](#) ([articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#)).